



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Wettbewerbskommission WEKO
Commission de la concurrence COMCO
Commissione della concorrenza COMCO
Competition Commission COMCO

Al Consiglio federale

Rapporto annuale 2015 della Commissione della concorrenza (COMCO)

(secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sui cartelli; LCart)

Indice

1	Prefazione del presidente	3
2	Principali decisioni del 2015.....	4
2.1	Decisioni della COMCO.....	4
2.2	Decisioni dei tribunali.....	5
3	Attività nei vari ambiti economici.....	7
3.1	Costruzione	7
3.1.1	Accordi di appalto	7
3.1.2	Grossisti di impianti sanitari	7
3.1.3	Materiali edili e discariche.....	7
3.1.4	Raccomandazioni concernenti onorari, tariffe e prezzi	8
3.2	Servizi	8
3.2.1	Servizi finanziari.....	8
3.2.2	Sanità	8
3.2.3	Servizi delle professioni liberali e altri ambiti professionali	9
3.3	Infrastruttura.....	9
3.3.1	Telecomunicazioni	9
3.3.2	Media.....	10
3.3.3	Altri ambiti.....	11
3.4	Produzione	11
3.4.1	Industria dei beni di consumo e commercio al dettaglio	11
3.4.2	Strumenti musicali	12
3.4.3	Industria orologiera	12
3.4.4	Settore automobilistico.....	12
3.4.5	Agricoltura	13
3.4.6	Altri ambiti.....	13
3.5	Mercato interno	13
3.6	Indagini	14
3.7	Affari internazionali.....	15
3.8	Legislazione	15
3.8.1	Interventi parlamentari in seguito al fallimento della revisione della LCart.....	15
3.8.2	Revisione totale del regolamento interno della COMCO (RI-COMCO).....	16
4	Organizzazione e statistica.....	17
4.1	COMCO e Segreteria	17
4.2	Statistica.....	19
5	10 anni di perquisizioni.....	21
5.1	Perquisizioni effettuate	21
5.2	Importanti sviluppi	22
5.3	Nuova nota informativa.....	23

1 Prefazione del presidente

Il 2015 è stato un anno caratterizzato da decisioni e avvenimenti importanti. La Commissione della concorrenza (COMCO) ha sanzionato accordi orizzontali sui prezzi nell'ambito di varie inchieste (pulizia di gallerie, grossisti di impianti sanitari, VPVW, pianoforti). È intervenuta contro imposizioni verticali dei prezzi (strumenti a corda) e ha scoperto un altro abuso di posizione dominante sul mercato (Internet a banda larga di Swisscom). Infine, ha riveduto la Comunicazione sul commercio di autoveicoli e il proprio regolamento interno. Dal canto loro, i tribunali hanno pronunciato le seguenti importanti sentenze:

- Il Tribunale federale (TF) ha accolto il ricorso del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e annullato la sentenza del Tribunale amministrativo federale nel caso dei **farmaci fuori lista**. Ha confermato che l'applicazione della legge sui cartelli (LCart) può essere esclusa unicamente da prescrizioni legali esplicite, ma non da situazioni di fatto su un dato mercato.
- Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha pienamente confermato sul piano materiale le decisioni della COMCO nei casi **Swisscom ADSL** e **BMW**, respingendo i relativi ricorsi. Non ha modificato la sanzione inflitta dalla COMCO a BMW e ha leggermente ridotto quella di Swisscom utilizzando un altro sistema di calcolo della multa. Nel caso degli **articoli sportivi da montagna** ha accolto il ricorso contro la decisione della COMCO.
- Nell'ambito della legge sul mercato interno (LMI) il Tribunale federale ha accolto due ricorsi della COMCO in materia di **appalti pubblici**.

Il Tribunale amministrativo federale ha rafforzato la posizione della COMCO soprattutto nelle sentenze relative ai casi Swisscom ADSL e BMW. Da un lato, ha totalmente respinto in entrambe le procedure le numerose contestazioni di presunta violazione di garanzie procedurali delle imprese soccombenti, confermando la correttezza delle procedure della COMCO. Dall'altro, ha approvato l'argomentazione e la valutazione della COMCO in due importanti settori materiali: gli ostacoli alle importazioni parallele e dirette e la presenza di una compressione dei margini per i concorrenti (*margin squeeze*). Tali sentenze sono importanti poiché confermano la correttezza formale e materiale delle decisioni dell'autorità della concorrenza anche in casi complessi. Inoltre, fatta salva la sentenza attualmente oggetto di ricorso presso il Tribunale federale, garantiscono la certezza giuridica materiale per le imprese.

Il fatto che l'autorità della concorrenza riesca a procurarsi, entro un termine adeguato, i mezzi di prova necessari per prendere una decisione anche in casi onerosi e complessi dipende essenzialmente dal tipo e dalla qualità degli strumenti investigativi impiegati. Il presente rapporto pone l'accento in particolare sulle **perquisizioni**, che vengono effettuate da oltre un decennio. Questo strumento d'indagine si è dimostrato estremamente efficace poiché permette di accedere a tutti i dati fisici ed elettronici disponibili presso le imprese interessate in relazione al caso indagato. La Segreteria ha investito tempo e risorse per far sì che questo strumento possa essere applicato con successo da così tanti anni. A tale scopo ha istituito un apposito centro di competenza e ha provveduto a una formazione approfondita dei collaboratori chiamati a svolgere le perquisizioni. Questo investimento è risultato vantaggioso e lo diventa sempre di più con il passare del tempo. La possibilità di effettuare perquisizioni dimostra di essere un elemento importante per l'applicazione della legge sui cartelli.

Prof. dott. Vincent Martenet
Presidente COMCO

2 Principali decisioni del 2015

2.1 Decisioni della COMCO

Il 23 febbraio 2015 la COMCO ha inflitto multe per un importo totale di 161 000 franchi ai membri di un cartello di **imprese svizzere di pulizia di gallerie**. Tra il 2008 e il 2013 tre imprese attive in diverse regioni hanno convenuto i prezzi delle loro offerte nell'ambito di gare pubbliche allo scopo di spartirsi gli appalti di pulizia di varie gallerie. Attraverso questi accordi le imprese decidevano chi doveva ottenere l'appalto in una determinata regione. Nel corso dell'inchiesta tutte e tre le imprese coinvolte hanno ammesso la loro partecipazione al cartello e hanno così beneficiato di una riduzione della sanzione la cui entità è dipesa dal momento dell'autodenuncia e dalla qualità della collaborazione con le autorità della concorrenza. La prima impresa che si è autodenunciata ha beneficiato del pieno condono della sanzione. Tutte le imprese coinvolte alla fine hanno raggiunto una conciliazione con le autorità della concorrenza. La decisione della COMCO è passata in giudicato.

Il 29 giugno 2015 la COMCO ha inflitto multe per un importo totale di circa 80 milioni di franchi ai membri di un cartello di **grossisti di impianti sanitari**. Fin dagli anni Novanta le imprese in questione hanno preso accordi sui prezzi e sui quantitativi. Tra il 1997 e il 2011 gran parte dei grossisti di impianti sanitari ha concordato elementi del prezzo e fattori che incidono sul prezzo quali margini, prezzi lordi, tassi di cambio con l'euro, costi di trasporto, sconti e categorie di sconti. Hanno inoltre convenuto di non ammettere nel loro elenco i produttori che non avessero accettato di vendere i propri prodotti esclusivamente attraverso il loro canale di distribuzione. Tutto ciò ha impedito alle imprese interessate di accedere al mercato. I comportamenti descritti sono classificabili come accordi illeciti sui prezzi e sui quantitativi. I grossisti di impianti sanitari sono per la maggior parte membri dell'Unione svizzera dei grossisti del ramo sanitari (USGRS), che ha funto da piattaforma per la conclusione degli accordi. La decisione della COMCO non è ancora passata in giudicato.

Il 29 giugno 2015 la COMCO ha sottoposto a revisione la Comunicazione del 21 ottobre 2002 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli (di seguito: **Comunicazione autoveicoli**) e il relativo opuscolo esplicativo. In fase di revisione la COMCO ha tenuto conto del nuovo quadro legislativo dell'Unione europea. Viste le condizioni giuridiche ed economiche del settore svizzero degli autoveicoli, tuttavia, un totale recepimento del diritto europeo non è apparso opportuno. La COMCO ha pertanto deciso di mantenere i principi della Comunicazione autoveicoli nei settori della vendita di autoveicoli nuovi, della fornitura di servizi di riparazione e manutenzione e della distribuzione di pezzi di ricambio. L'ha però adeguata alle vigenti disposizioni della LCart e l'ha modificata in funzione dell'esperienza acquisita. La COMCO intende così continuare a promuovere la concorrenza all'interno di una stessa marca (*intra-brand*) e tra diverse marche (*inter-brand*) sui mercati del commercio di autoveicoli nuovi, di pezzi di ricambio e della fornitura di servizi di riparazione e manutenzione. La nuova Comunicazione autoveicoli mira a impedire gli accordi che nuocciano alla concorrenza e ad evitare l'isolamento del mercato svizzero degli autoveicoli. Essa permette inoltre di garantire una maggiore certezza giuridica per gli operatori del mercato. La nuova comunicazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Il 29 giugno 2015 la COMCO ha inflitto a un importatore generale di strumenti musicali una multa di 65 000 franchi a causa di accordi sui prezzi nella vendita di **strumenti a corda**. L'importatore generale e i suoi rivenditori avevano convenuto di rendere vincolante la loro politica di sconti relativa al listino prezzi pubblicato dallo stesso importatore per gli strumenti a corda e gli accessori di varie marche. Hanno così concluso accordi per l'imposizione di prezzi di vendita minimi (prezzi di rivendita imposti) che hanno impedito ai rivenditori di praticare una reale concorrenza sui prezzi in Svizzera. Di conseguenza, la concorrenza in questo settore nel

nostro Paese è stata notevolmente intralciata dall'inizio del 2010 fino a metà del 2013. L'inchiesta si è conclusa con una conciliazione in virtù della quale l'importatore generale si è impegnato a non influenzare in futuro, né direttamente né indirettamente, i prezzi di vendita dei suoi rivenditori. La decisione della COMCO è passata in giudicato.

Il 19 ottobre 2015 la COMCO ha condannato quattro concessionari svizzeri delle marche automobilistiche del gruppo Volkswagen e AMAG RETAIL (la divisione della vendita al dettaglio di AMAG Automobili e Motori SA) a versare multe forfetarie comprese tra 10 000 e 320 000 franchi per avere preso accordi sui prezzi. I quattro concessionari si erano accordati all'inizio del 2013 su un elenco di condizioni comuni. Questo definiva sconti e riduzioni forfetarie riguardanti la prima offerta per la vendita di autoveicoli nuovi delle marche del gruppo Volkswagen. Nella sua decisione, la COMCO ha stabilito che nel marzo del 2013 questi concessionari avevano comunicato la politica di sconti concordata durante gli incontri regionali (*Stammtisch*) dell'**Associazione degli agenti del gruppo Volkswagen (VPVW)**. Lo scopo di questi incontri era di indurre tutti i rivenditori autorizzati delle marche del gruppo Volkswagen in Svizzera ad applicare le condizioni convenute. Nel calcolo delle sanzioni forfetarie la COMCO ha tenuto conto del fatto che questo accordo sui prezzi è stato applicato solo per un breve periodo di tempo. Tre dei quattro concessionari hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Il 19 ottobre 2015 la COMCO ha vietato a tre gestori di **piattaforme di prenotazione online** (Booking.com, Expedia e HRS) di limitare in modo esteso la politica commerciale degli alberghi elencati sui loro siti Internet. L'inchiesta ha analizzato alcune clausole contrattuali con le quali le tre piattaforme vietavano agli alberghi di fissare prezzi più bassi o di offrire un numero di camere superiore su altri canali di distribuzione. Di fatto, gli alberghi non potevano proporre offerte più vantaggiose su canali di distribuzione che chiedevano commissioni più basse. La COMCO ha ritenuto che clausole contrattuali così estese costituissero una violazione della LCart e ne ha vietato l'applicazione. Nell'estate del 2015 Booking.com ed Expedia hanno introdotto in tutta Europa disposizioni meno restrittive. Una valutazione definitiva di queste nuove clausole dal punto di vista del diritto dei cartelli non è per il momento possibile in mancanza di informazioni fondate. La COMCO ha deciso di osservare l'evoluzione delle nuove clausole sul mercato e si riserva il diritto di intervenire di nuovo se necessario. Essa ha vietato a Booking.com ed Expedia di reintrodurre le clausole contrattuali illecite e ha imposto a HRS di procedere alle modifiche richieste nella decisione passata in giudicato.

Il 21 settembre 2015 la COMCO ha inflitto a Swisscom una multa di 7 916 438 franchi per abuso di posizione dominante nel settore delle **connessioni a banda larga**. Nel 2008 la Posta aveva indetto una gara d'appalto per la connessione delle sue sedi. Swisscom aveva ottenuto l'aggiudicazione offrendo un prezzo di circa il 30 per cento inferiore rispetto ai concorrenti, che per poter fornire le prestazioni oggetto della gara dipendevano dai servizi offerti a monte da Swisscom. Durante la gara l'impresa di telecomunicazioni aveva richiesto per le sue prestazioni prezzi talmente elevati che gli altri fornitori non potevano competere con la sua offerta. Con la sua politica, Swisscom ha imposto prezzi eccessivi anche alla Posta. Swisscom ha impugnato la decisione della COMCO dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Il 14 dicembre 2015 la COMCO ha sanzionato due commercianti di **pianoforti** con una multa di 518 000 franchi a causa di accordi orizzontali sui prezzi di listino e sconti per i pianoforti dei produttori Steinway & Sons e Grotrian-Steinweg. Un terzo commerciante si è comportato in modo illecito adattando i suoi prezzi a quelli dei due concorrenti. Dal canto loro, i produttori Steinway & Sons e Grotrian Steinweg non hanno emesso prezzi minimi o fissi, ma hanno sostenuto gli accordi dei commercianti stampando la lista dei prezzi concordati.

2.2 Decisioni dei tribunali

Nella sua sentenza del 14 settembre 2015 il Tribunale amministrativo federale ha sanzionato il gruppo Swisscom con una multa di circa 186 milioni di franchi per pratiche anticoncorrenziali

nel settore delle **connessioni Internet a banda larga DSL**, confermando in sostanza la decisione della COMCO nel 2009. Con il proprio ingresso sul mercato delle connessioni Internet a banda larga, nel 2000, Swisscom aveva offerto ad altri grossisti prodotti DSL sulla rete telefonica per promuovere l'accesso a Internet via DSL rispetto all'accesso via cavo. Swisscom occupava una posizione dominante sul mercato considerato che, fino alla completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, realizzata nel 2007, era il solo operatore ad offrire questo tipo di prodotti. Tutte le altre imprese che volevano commercializzare prodotti per connessioni Internet a banda larga sul mercato dei consumatori finali dipendevano dai prodotti DSL offerti a monte sul mercato all'ingrosso da Swisscom. Contemporaneamente, Swisscom ha fatto il suo ingresso anche nel segmento dei prodotti Internet DSL destinati al mercato dei consumatori finali. Rispetto ai prezzi praticati per i propri clienti finali, i prezzi fissati dal gruppo per i prodotti preliminari venduti alle altre società di telecomunicazione erano talmente elevati, tra aprile 2004 e dicembre 2007, da ridurre queste ultime a operare soltanto in perdita sul relativo mercato (effetto forbice). Queste pratiche hanno impedito alle altre società di telecomunicazione di competere con il gruppo Swisscom e quindi di esercitare una reale concorrenza sul mercato al dettaglio dell'Internet a banda larga. Le pratiche di Swisscom sono pertanto state considerate un abuso di posizione dominante. In seguito a varie rettifiche, il Tribunale amministrativo federale ha ridotto l'importo della multa, fissato inizialmente dalla COMCO attorno ai 220 milioni di franchi, a 186 036 840 franchi. Swisscom ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Il 13 novembre 2015 il Tribunale amministrativo federale ha totalmente respinto il ricorso di **BMW** contro la decisione della COMCO del 7 maggio 2012. Quest'ultima aveva inflitto a BMW una multa di 156 milioni di franchi per limitazione illecita delle importazioni parallele e dirette di veicoli in Svizzera. Il Tribunale amministrativo federale giunge alla conclusione che, in base al principio dell'effetto, la LCart è applicabile alla fattispecie in questione. Per garantire l'efficacia del diritto svizzero, la COMCO deve poter intervenire anche se un evento si è verificato all'estero ma produce effetti in Svizzera. Il Tribunale amministrativo federale conferma quindi l'interpretazione dell'istanza preliminare secondo cui gli accordi territoriali che impediscono vendite attive e passive in un dato territorio rientrano fra gli accordi più dannosi dal punto di vista del diritto dei cartelli. Simili accordi territoriali assoluti sono da considerare, per loro natura, molto nocivi per la qualità della concorrenza. Una giustificazione basata su motivi di efficienza economica rimane possibile, ma nel caso specifico non ha potuto essere avvalorata. Il Tribunale amministrativo federale condivide inoltre l'opinione della COMCO confermando che tali accordi sottostanno alla norma sanzionatoria dell'articolo 49a LCart, secondo cui a un'impresa che viola la LCart può essere addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. Ha quindi respinto il ricorso di BMW, che ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale.

Il 17 dicembre 2015 il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso contro la decisione della COMCO del 20 agosto 2012 nel caso **articoli sportivi da montagna/Altimum SA**. Il Tribunale amministrativo federale è sostanzialmente giunto alla conclusione che l'accordo (prezzo minimo) era dimostrato solo per una parte dei rivenditori (56 su 333). A suo avviso l'accordo tra l'importatore generale e i rivenditori soddisfaceva il criterio qualitativo del notevole intralcio della concorrenza, ma non quello quantitativo. Visto il numero esiguo di rivenditori vincolati all'accordo, ha ritenuto che esista una sufficiente concorrenza all'interno di una stessa marca (*intra-brand*) e tra diverse marche (*inter-brand*) e che pertanto l'accordo non abbia intralciato notevolmente la concorrenza. Il Dipartimento ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale.

In materia di **diritto del mercato interno e diritto degli appalti pubblici** la COMCO ha presentato due ricorsi al Tribunale federale. Con la prima sentenza, del 31 marzo 2015, il Tribunale federale ha dato ragione alla COMCO. La procedura mediante invito svolta dalla Tridel SA per l'aggiudicazione dell'appalto relativo all'introduzione e all'applicazione della tassa sul sacco dei rifiuti sottostava al diritto degli appalti pubblici. L'appalto non era a tal punto urgente

da giustificare una procedura mediante invito rispetto a una procedura libera. Con la seconda sentenza, del 21 agosto 2015, il Tribunale federale ha confermato la posizione della COMCO secondo cui l'esecuzione della procedura d'appalto erronèa – nel caso specifico una procedura mediante invito anziché una procedura libera – costituiva una grave lacuna. Di conseguenza, il tribunale che decide deve annullare l'aggiudicazione anche se la ricorrente non ha espressamente sollevato l'obiezione della procedura erronèa.

3 Attività nei vari ambiti economici

3.1 Costruzione

3.1.1 Accordi di appalto

Il 30 ottobre 2012 è stata avviata con perquisizioni nella Bassa Engadina l'inchiesta nei confronti di diverse imprese attive nel settore della costruzione, dell'ingegneria civile, della pavimentazione stradale e nei mercati a monte. La Segreteria disponeva di indizi secondo cui diverse imprese avrebbero preso accordi per coordinare l'aggiudicazione di appalti e spartirsi progetti di costruzione e clienti. In seguito ai primi accertamenti, il 22 aprile 2013 l'inchiesta è stata estesa e sono state effettuate perquisizioni presso altre sette imprese attive in tutto il Cantone dei Grigioni. Nel novembre 2015 l'inchiesta è stata nuovamente estesa e per motivi di economia processuale è stata suddivisa in dieci inchieste. In tale contesto si sono delineati due oggetti d'indagine principali: **ingegneria civile e costruzione in Engadina** e **costruzione di strade nell'intero Cantone dei Grigioni**.

Il 5 febbraio 2013 è stata avviata con perquisizioni l'inchiesta sulla **pulizia di gallerie** nei confronti di tre imprese attive in diverse regioni. La decisione della COMCO del 23 febbraio 2015 è già stata menzionata nelle principali decisioni del 2015 (cfr. sopra, p. 4).

Il 15 aprile 2013 è stata avviata con perquisizioni l'inchiesta sulle **prestazioni edilizie nella regione di See-Gaster (SG)** nei confronti di sei imprese attive nel settore della costruzione stradale e del genio civile. Nell'ottobre 2013 l'inchiesta è stata estesa ad altre due imprese. La Segreteria disponeva di indizi secondo cui diverse imprese avrebbero preso accordi per coordinare l'aggiudicazione di appalti e spartirsi progetti di costruzione e clienti. La proposta di decisione sarà sottoposta alle parti all'inizio del 2016 per una presa di posizione.

3.1.2 Grossisti di impianti sanitari

Il 29 giugno 2015 la COMCO ha inflitto ai membri di un cartello di **grossisti di impianti sanitari** multe per un ammontare di circa 80 milioni di franchi. La decisione è già stata menzionata nelle principali decisioni del 2015 (cfr. sopra, p. 4). I motivi della decisione saranno trasmessi alle parti all'inizio del 2016. La decisione non è ancora passata in giudicato.

3.1.3 Materiali edili e discariche

Il 12 gennaio 2015 la Segreteria ha avviato un'inchiesta nei confronti di diverse imprese attive nel **settore dei materiali edili e delle discariche nel Cantone di Berna** e ha effettuato perquisizioni. Le imprese in questione sono sospettate di aver concluso accordi sui prezzi, sulle quantità e sulla ripartizione per zone. Vi sono inoltre indizi che queste imprese occupino una posizione dominante sul mercato e che ne abbiano abusato, in particolare rifiutando relazioni commerciali con imprese terze, discriminando partner commerciali e subordinando la conclusione di contratti all'accettazione di ulteriori prestazioni. Il 19 maggio 2015 l'inchiesta concernente tali accordi è stata estesa a un'altra impresa.

3.1.4 Raccomandazioni concernenti onorari, tariffe e prezzi

Le **pubblicazioni, le raccomandazioni e gli accordi su tariffe, prezzi e onorari** per settori sono già stati varie volte oggetto di inchieste in materia di cartelli. Emessi da **associazioni economiche e organizzazioni di categoria**, possono talvolta costituire pratiche concordate e rappresentare accordi di prezzi illeciti tra i loro membri.

D'altra parte, nei due casi seguenti, possono anche essere conformi al diritto dei cartelli. Il primo caso è quello degli schemi di calcolo con i quali le associazioni pubblicano un elenco di singole prestazioni senza l'esatta indicazione di tariffe, onorari e prezzi. Si tratta allora di semplici descrizioni di prestazioni che i membri delle associazioni possono utilizzare per calcolare i propri costi e fissare i propri prezzi. Questi schemi di calcolo non permettono di prevedere in anticipo una pratica effettiva dei membri a cui sono destinati. Essi costituiscono solo una base generale per una definizione individuale dei prezzi e solitamente non pongono problemi dal punto di vista del diritto dei cartelli. Il secondo caso conforme al diritto dei cartelli è quello di tariffe e onorari che si basano su una raccolta di dati storici e rappresentativi, si presentano in forma aggregata, sono elaborati da un'impresa terza indipendente (ad es. una fiduciaria, un'organizzazione di consumatori o l'Ufficio federale di statistica) e sono pubblicamente disponibili non solo per le imprese del settore interessato ma anche per i loro clienti.

Nel 2015 la Segreteria ha intrattenuto contatti con diverse associazioni (Società svizzera degli impresari costruttori, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, Associazione della tecnica della costruzione [suissetec] e istituzioni (Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici KBOB). Ha fornito loro una formazione preventiva e li ha resi attenti alla problematica delle raccomandazioni concernenti onorari, tariffe e prezzi dal punto di vista del diritto dei cartelli.

3.2 Servizi

3.2.1 Servizi finanziari

Il 28 settembre 2015 la Segreteria ha aperto un'inchiesta nel settore del commercio di **metalli preziosi** (oro, argento, platino e palladio). Questa procedura dovrà accertare se sono stati conclusi accordi illeciti tra banche per la definizione dei prezzi di questi beni, in particolare dei cosiddetti «spreads» (differenza tra prezzi richiesti e offerti).

Le inchieste in corso nell'ambito del **commercio delle valute (Forex)** e del **leasing automobilistico** proseguono, mentre si trova a uno stadio avanzato la quarta inchiesta nel settore dei servizi finanziari in merito ai presunti accordi volti a influenzare i tassi di riferimento **Libor**, **Tibor** ed **Euribor** e i rispettivi derivati.

Il 1° agosto 2015 si è proceduto all'attuazione della decisione della COMCO del dicembre 2014 sulle **commissioni d'interscambio per le carte di credito** VISA e Mastercard. La commissione d'interscambio (*interchange fee*) media interna è stata abbassata dallo 0,95 allo 0,7 per cento. Le commissioni d'interscambio specifiche per settori e transazioni sono consultabili sui siti Internet degli *acquirer*. Questi ultimi hanno reintrodotta la clausola di non-discriminazione (*non-discrimination-rule*, NDR) e hanno quindi vietato ai loro commercianti di applicare prezzi diversi in funzione del mezzo di pagamento utilizzato dal detentore della carta. Questo fatto, unito a una comunicazione in parte fuorviante dei detentori - secondo cui la NDR è una regola decisa dalla COMCO -, ha sollevato numerose domande da parte di commercianti, ai quali hanno dovuto essere spiegate le circostanze esatte della decisione della COMCO.

3.2.2 Sanità

Con sentenza del 28 gennaio 2015, il Tribunale federale ha riconosciuto che la LCart è applicabile al settore dei **farmaci fuori lista** (che non vengono rimborsati dall'assicurazione malat-

tie obbligatoria secondo la lista) contro la disfunzione erettile. Ha quindi rinviato il caso al Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo aveva in una precedente sentenza concluso che le prescrizioni legali riservate per questi farmaci escludevano già la concorrenza e rendevano pertanto inapplicabile la LCart.

Nel 2015 si sono conclusi gli accertamenti nell'inchiesta sulla **commercializzazione di informazioni elettroniche sui farmaci**, necessarie per la distribuzione, il rimborso e la fatturazione di farmaci in Svizzera. La Segreteria sottoporrà la sua proposta di decisione alle parti nel primo semestre 2016.

L'inchiesta preliminare sulla **distribuzione di farmaci in Svizzera** ha lo scopo di esaminare l'intensità della concorrenza a tutti i livelli del mercato coinvolti in quest'ambito. Nel 2015 la Segreteria si è occupata in particolare del livello *pre-whole-saler* (PWS) in Svizzera, ossia delle imprese che offrono servizi di immagazzinamento alle società farmaceutiche che intendono delegare (*out-sourcing*) questo tipo di attività. In tale contesto, alcuni servizi finanziari (ad es. l'accettazione del delcredere) del principale PWS in Svizzera sono stati sottoposti a un esame approfondito. L'impresa in questione ha accettato una serie di misure proposte dalla Segreteria, che danno un segnale a tutti i PWS attivi in Svizzera e ai loro partner commerciali.

Nel mese di agosto 2015 è stata aperta nel Cantone del Vallese un'inchiesta preliminare sui **contratti quadro dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia** conclusi tra alcune associazioni professionali e tre assicuratori malattie. La Segreteria sta esaminando se questa forma di collaborazione tra datori di lavoro e compagnie assicurative sia conforme al diritto dei cartelli.

3.2.3 Servizi delle professioni liberali e altri ambiti professionali

Nel 2015 si è conclusa l'inchiesta concernente le **piattaforme di prenotazione online**. Il 19 ottobre 2015 la COMCO ha vietato a Booking.com, Expedia e HRS, di limitare in modo esteso gli alberghi nella loro politica di offerta. La decisione è già stata menzionata nelle principali decisioni del 2015 (cfr. sopra, p. 5).

3.3 Infrastruttura

3.3.1 Telecomunicazioni

Con decisione del 21 settembre 2015, la COMCO ha chiuso l'inchiesta nei confronti di Swisscom nel settore delle **connessioni Internet a banda larga**. La decisione è già stata menzionata nelle principali decisioni del 2015 (cfr. sopra, p. 5).

La COMCO ha dovuto valutare, sottoponendole a un esame approfondito, due operazioni di concentrazione nel settore delle telecomunicazioni:

- Nel caso **Swisscom Directories AG / Search.ch AG**, la COMCO è giunta alla conclusione che l'acquisizione di Search.ch da parte di Swisscom creava effettivamente una posizione dominante sul mercato nel settore degli indirizzari, ma che non era da prevedere una soppressione della concorrenza efficace. Di conseguenza, i requisiti legali per vietare la concentrazione o per imporre oneri mirati non erano adempiuti e l'operazione ha potuto essere approvata nel mese di marzo 2015.
- La COMCO ha inoltre dovuto valutare la creazione dell'impresa comune tra **Swisscom, SRG e Ringier**. Oltre a un rafforzamento della collaborazione nella commercializzazione dei contenuti pubblicitari online, televisivi e radiofonici, le tre imprese pianificano di introdurre in Svizzera la pubblicità televisiva mirata per gruppi target tramite Swisscom TV. La COMCO era consapevole che questa joint-venture avrebbe potuto diventare uno degli operatori più forti sul mercato della commercializzazione pubblicitaria. Tuttavia, con-

siderate la presenza di concorrenti sul mercato della pubblicità nei media (alla televisione, online, alla radio e sulla stampa) e l'evoluzione incerta del mercato della pubblicità televisiva mirata, non ha potuto dimostrare che l'operazione di concentrazione avrebbe eliminato la concorrenza efficace. Non sussistendo i requisiti legali per vietare l'operazione o per imporre oneri mirati, il progetto è stato approvato nel mese di dicembre 2015.

Il 14 settembre 2015 il Tribunale amministrativo federale ha condannato Swisscom a pagare una multa di circa 186 milioni di franchi per abuso di posizione dominante nel settore della **politica dei prezzi ADSL**. Ha così pienamente confermato il contenuto della decisione della COMCO e ha in sostanza convalidato la sanzione. Swisscom ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale.

La Segreteria ha avviato, in base a una perizia che aveva redatto per l'UFCOM, un'inchiesta preliminare sulla questione della posizione dominante di Swisscom nel settore dell'**interconnect-peering (IP)-interconnection**, il sistema che consente la comunicazione tra computer interconnessi tramite Internet. Dato che durante la procedura Swisscom si è dichiarata disposta ad adeguare i suoi contratti, per il momento non è stato ritenuto necessario avviare un'inchiesta.

Il 29 gennaio 2015 la Segreteria ha aperto un'inchiesta preliminare nei confronti di **Naxoo SA** (precedentemente 022 Télégénève SA) principale gestore di rete via cavo ginevrino, per accertare se questa stia abusando della sua posizione dominante sul mercato minacciando conseguenze negative per i proprietari di immobili che accettano installazioni di altre imprese di telecomunicazione o imponendo loro condizioni inique.

3.3.2 Media

L'inchiesta sulla diffusione di **eventi sportivi tramite Pay-TV**, dopo i ritardi causati dalle parti coinvolte, ha compiuto notevoli progressi. Il 6 luglio 2015 il Tribunale federale ha deciso di non entrare nel merito del ricorso sulla qualità di parte. Le parti hanno potuto prendere posizione sulla proposta di decisione della Segreteria. La COMCO prenderà la sua decisione nel 2016.

I ricorsi contro la decisione della COMCO del 27 maggio 2013 nel caso dei **prezzi dei libri nella Svizzera romanda** sono tuttora pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In questo caso è contestata anche la pubblicazione della decisione. Su richiesta delle parti, il 12 maggio 2015 si è svolta un'udienza dinanzi a questo tribunale.

La pubblicazione del rapporto finale dell'inchiesta preliminare **Gruppo Goldbach TV / commercializzazione radiofonica** - terminata nel 2014 – è tuttora oggetto di un ricorso presso il Tribunale amministrativo federale.

La COMCO ha sottoposto a un esame l'acquisizione di **Ricardo da parte di Tamedia** e il rilevamento di **JobScout24 da parte di JobCloud** e nell'agosto del 2015 ha approvato entrambe le concentrazioni. Nei due casi è giunta alla conclusione che si poteva presupporre l'esistenza di una posizione dominante sia di Tamedia che di JobCloud nel settore delle inserzioni, tuttavia, non essendo possibile affermare che la concorrenza efficace sarebbe stata soppressa, non sussistevano i requisiti legali per un intervento della COMCO.

Nel settore dei **media** la COMCO è stata inoltre chiamata a giudicare le seguenti **operazioni di concentrazione**:

- Axel Springer Schweiz / Ringier: queste due società hanno annunciato la loro intenzione riunire in un'impresa comune le loro attività editoriali svizzere, le attività legate al portale online di Axel Springer, la loro partecipazione alla der Presse TV AG e la partecipazione di Ringier a Le Temps SA;
- Tamedia AG / Swiss Classified Media AG: Tamedia ha annunciato la propria intenzione di acquisire il rimanente 50 per cento delle azioni di Schibsted e, con esso, il controllo

esclusivo sulla Swiss Classified Media, che gestisce la piattaforma di piccoli annunci tutti.ch e car4you.ch sul mercato di piccoli annunci per automobili;

- Publicitas / xentive: Publicitas ha annunciato di avere acquisito il controllo esclusivo di xentive, società fornitrice di servizi mediatici e logistici;
- Tamedia / Tradono Denmark / Tradono Switzerland: Tamedia e Tradono Denmark intendevano fondare la società comune Tradono Switzerland AG. Tradono Denmark gestisce in Danimarca una piattaforma online per piccoli annunci, destinata soprattutto all'utilizzo tramite apparecchi terminali mobili (smartphones, tablets).
- Tamedia / ImmoStreet: Tamedia ha annunciato di avere acquisito il controllo esclusivo di ImmoStreet.

Tutte queste concentrazioni sono state approvate dalla COMCO in fase di esame preliminare.

3.3.3 Altri ambiti

Il ricorso nel caso del **trasporto aereo di merci** rimane pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Diverse parti avevano presentato ricorso contro la decisione del 2 dicembre 2013 che condannava 11 compagnie aeree a pagare in totale circa 11 milioni di franchi di multe per aver concluso accordi orizzontali sui prezzi. In questo caso si tratta anche di stabilire se e in che misura pubblicare la decisione del 2 dicembre 2013. Anche a tale riguardo è tuttora pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale una procedura, che è stata sospesa finché il Tribunale federale non si sarà espresso sulla questione della pubblicazione nel caso Nikon.

L'inchiesta avviata nel luglio 2013 sul **sistema di prezzi della Posta applicato ai clienti aziendali per la spedizione di lettere** si trova a uno stadio avanzato. Essa esamina in particolare se questo sistema di prezzi della Posta abbia ostacolato i suoi concorrenti sul mercato, ad esempio rendendo difficile o addirittura impedendo ai clienti aziendali l'acquisizione di servizi da altri operatori. L'inchiesta intende inoltre chiarire se la Posta ha discriminato o penalizzato in altro modo determinati clienti.

La COMCO ha infine esaminato la concentrazione **Groupe E / Celsius SA** nel settore del teleriscaldamento. Groupe E, la Città e il Cantone di Friburgo e altri partecipanti di minore entità intendevano fondare, in varie fasi, la società comune Celsius SA per offrire ai loro clienti nuove energie rinnovabili (teleriscaldamento) in vista della Strategia energetica 2050. Dopo l'esame preliminare la COMCO ha approvato il progetto.

3.4 Produzione

3.4.1 Industria dei beni di consumo e commercio al dettaglio

Nell'agosto 2015 la Segreteria ha chiuso l'inchiesta preliminare relativa alle **importazioni di prodotti Coca-Cola**. L'obiettivo era chiarire se Coca-Cola avesse ostacolato le importazioni parallele dei suoi prodotti, impedendo così a Denner SA e ad altri clienti svizzeri di rifornirsi all'estero. Nel corso dell'estate 2015 Coca-Cola HBC Schweiz AG e Denner SA sono giunti a un accordo per consentire al dettagliante di acquistare i prodotti Coca-Cola a prezzi di mercato direttamente in Svizzera; non è pertanto stato necessario avviare un'inchiesta.

Nel dicembre 2015 la Segreteria ha archiviato l'inchiesta preliminare relativa al **finanziamento dei costi pubblicitari di Coca-Cola** che aveva avviato in seguito a una denuncia della Wirtverband di Basilea Città. Si trattava di stabilire se le differenze nel finanziamento dei costi della pubblicità praticate dalle società imbottigliatrici della The Coca-Cola-Company (TCCC) tra gli acquirenti esteri e gli acquirenti svizzeri costituissero degli indizi di una violazione del diritto

dei cartelli. Le ricerche non hanno permesso di dimostrare l'esistenza di indizi di un accordo di protezione territoriale. Tuttavia, pur non potendo escludere indizi di un abuso di posizione dominante, la Segreteria ha chiuso l'inchiesta preliminare perché gli accertamenti necessari avrebbero richiesto un onere sproporzionato rispetto alla lieve entità delle ripercussioni economiche negative che avrebbero potuto derivarne.

Nel mese di giugno 2015 la Segreteria ha concluso i suoi accertamenti nell'inchiesta preliminare sugli **articoli da viaggio (trolley)**. L'accento è stato posto sugli ostacoli al commercio online transfrontaliero. Considerato che la sentenza del Tribunale federale attesa a breve nella causa Gaba/Elmex è rilevante per la valutazione dei fatti, la Segreteria ha deciso di attendere questa sentenza prima di terminare la procedura.

Il 5 novembre 2015 la Segreteria ha aperto un'inchiesta preliminare in seguito a notizie riportate dai media secondo cui le **importazioni parallele di sci** delle marche Fischer e Völkl in Svizzera sarebbero ostacolate o impedito. Gli indizi di tali pratiche in definitiva non si sono confermati e l'inchiesta è stata archiviata.

Alla fine del 2015 diversi accordi verticali erano ancora oggetto di ricorso: il caso Nikon era pendente presso il Tribunale amministrativo federale. Il 17 dicembre 2015 il tribunale ha accolto il ricorso presentato da Altimum SA contro la decisione della COMCO nella causa **articoli sportivi da montagna** (cfr. sopra, p. 6). La COMCO ha impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale federale. Anche il caso **GABA/Elmex** è pendente presso il Tribunale federale.

3.4.2 Strumenti musicali

Con decisione del 29 giugno 2015, la COMCO ha inflitto a un importatore generale di **strumenti a corda** una multa di 65 000 franchi a causa di accordi illeciti sui prezzi nella distribuzione di questo tipo di strumenti. La decisione è già stata menzionata nelle principali decisioni del 2015 (cfr. sopra, p. 4).

Con decisione del 14 dicembre 2015, la COMCO ha chiuso l'inchiesta relativa ai **pianoforti**. Anche questa decisione è già stata menzionata nelle principali decisioni del 2015 (cfr. sopra, p. 5).

3.4.3 Industria orologiera

Le riduzioni delle forniture di movimenti meccanici da parte della ETA SA Manufacture Horlogère Suisse ad alcuni suoi clienti, riconducibili a una conciliazione tra la The **Swatch Group SA** e la Segreteria approvata dalla COMCO il 21 ottobre 2013, si sono svolte senza particolari difficoltà.

Nel settore del **servizio post-vendita** la Segreteria ha proseguito un'inchiesta preliminare; sono state raccolte e valutate diverse informazioni fornite dagli operatori del mercato. I risultati di questa procedura e la decisione sul suo proseguimento dovrebbero essere resi noti entro l'estate 2016.

3.4.4 Settore automobilistico

Con decisione del 19 ottobre 2015, la COMCO ha stabilito che nel marzo del 2013 alcuni concessionari del gruppo Volkswagen hanno comunicato la politica di ribassi concordata durante gli incontri regionali (*Stammtisch*) dell'Associazione degli agenti del gruppo Volkswagen (**VPVW**). La decisione è già stata menzionata nelle principali decisioni del 2015 (cfr. sopra, p. 5).

Il 29 giugno 2015 la COMCO ha sottoposto a una revisione la Comunicazione **riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza**

nel settore del commercio di autoveicoli, come già indicato nelle principali decisioni del 2015 (cfr. sopra, p. 4).

In seguito alle denunce di alcuni concessionari e garagisti delle marche del gruppo Volkswagen, la Segreteria ha avviato un'inchiesta preliminare nei confronti della **AMAG** Automobili e motori SA. Secondo le informazioni pervenute, AMAG avrebbe tentato, attraverso misure arbitrarie e discriminanti verso i suoi partner commerciali, di avvantaggiare le sue aziende AMAG RETAIL e di rafforzare la loro posizione sul mercato al dettaglio.

Con sentenza del 13 novembre 2015, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di **BMW** contro la decisione della COMCO del 7 maggio 2012 a causa di accordi verticali illeciti di ripartizione territoriale, come già indicato nelle principali decisioni del 2015 (cfr. sopra, p. 4).

3.4.5 Agricoltura

Nel settore agricolo la Segreteria si è pronunciata su una trentina di consultazioni degli uffici relative a modifiche di leggi e ordinanze e a interventi parlamentari. Molte di queste consultazioni si riferivano alla normativa in materia di protezione delle frontiere; anche quest'anno la Segreteria ha chiesto che la protezione venga ridotta. La Segreteria si è inoltre pronunciata su cinque richieste di organizzazioni di categoria o di produttori che volevano prolungare l'obbligatorietà generale di alcune misure di solidarietà. Da quando è stata introdotta questa possibilità, le autorità della concorrenza si sono impegnate affinché tale strumento sia utilizzato con parsimonia. Nel caso specifico, secondo la Segreteria, le richieste non soddisfacevano i severi requisiti previsti dalla corrispondente ordinanza, ragione per cui le ha respinte.

3.4.6 Altri ambiti

Nel settore della **tecnica medica** le autorità della concorrenza hanno aperto il 10 marzo 2015 un'inchiesta nei confronti della GE Medical Systems (Schweiz) AG e delle società consociate. L'obiettivo della procedura è stabilire se le importazioni parallele e dirette di apparecchi ecografici di General Electric (GE) in Svizzera sono state ostacolate.

Per quanto concerne le **attrezzature per il fitness** le autorità della concorrenza hanno aperto il 23 settembre 2015 un'inchiesta nei confronti di un fabbricante di questo tipo di attrezzature (gym80 International GmbH) e del suo importatore generale svizzero (ratio AG). Questa inchiesta intende chiarire se le importazioni parallele e/o dirette in Svizzera di attrezzature per il fitness siano state ostacolate o impedito.

Nel settore delle **attrezzature da giardino** la Segreteria ha avviato il 16 dicembre 2015 un'inchiesta nei confronti di Husqvarna. L'obiettivo dell'inchiesta è stabilire se il fabbricante ha influito sui prezzi di rivendita dei distributori e ostacolato le importazioni parallele e dirette.

Prima di **annunciare le loro operazioni di concentrazione** le imprese possono presentare alla Segreteria, anticipando la valutazione del caso, un progetto di annuncio sotto forma di richiesta di consultazione. Secondo la prassi della Segreteria la valutazione del progetto di annuncio è in linea di principio coperta dalla tassa forfettaria prelevata per l'esame preliminare, a condizione che sia in seguito presentato un annuncio definitivo. In una procedura di concentrazione annunciata nel 2015 la Segreteria, avendo dovuto valutare diversi progetti di annuncio, li ha fatturati in aggiunta alla tassa forfettaria a causa del carico di lavoro straordinario che ne è derivato. In futuro la Segreteria fatturerà sistematicamente come **servizio di consulenza a pagamento** la valutazione di progetti di annuncio incompleti che generano un sovraccarico di lavoro.

3.5 Mercato interno

Nel settore della **libera circolazione** ha assunto un'importanza prioritaria la questione dell'accesso intercantonale al mercato per agenti giuridici patentati del Cantone di Vaud. Gli agenti

giuridici patentati vodesi che erano stati autorizzati a rappresentare a titolo professionale i loro clienti in alcune procedure civili hanno presentato, in conformità con le norme di origine, una domanda di accesso al mercato nei Cantoni di Ginevra e Berna. La COMCO ha impugnato le decisioni negative dei rispettivi tribunali cantonali. Il 13 aprile 2015 il Tribunale federale ha deciso che la disposizione del Codice di diritto processuale civile svizzero sulla rappresentanza delle parti prevale sulla legge federale sul mercato interno (LMI), che è una norma speciale e più recente. La LMI non è quindi applicabile nel settore della rappresentanza a titolo professionale nelle procedure civili.

Nel contesto dell'inchiesta condotta dalle autorità della concorrenza sulla libera circolazione dei notai, il Tribunale federale ha invitato la COMCO a prendere posizione in una procedura relativa all'obbligo di domicilio cantonale per i notai. Nella sua sentenza dell'11 maggio 2015 il Tribunale federale ha concluso che nella fattispecie la condizione del domicilio costituiva una limitazione sproporzionata della libertà di domicilio (art. 24 Cost.). Per contro, il Tribunale federale ha lasciato espressamente aperta la questione di stabilire se le attività notarili, così come sono definite nella raccomandazione della COMCO del 23 settembre 2013 concernente la libera circolazione dei notai e degli atti pubblici, non sono più da considerare come attività che rientrano negli ambiti di sovranità dello Stato e sono quindi soggette alla LMI.

Nel settore degli **appalti pubblici** la COMCO ha avviato diverse procedure di ricorso. A livello cantonale ha presentato due ricorsi contro appalti aggiudicati mediante trattativa privata nel settore IT. Il primo, contro il Cantone di Zugo, è stato successivamente ritirato dalla COMCO poiché durante la procedura di ricorso è emerso che l'aggiudicazione mediante trattativa privata non era riconducibile, come inizialmente sostenuto, a motivi di urgenza, bensì a particolari aspetti tecnici. Nel secondo caso, il Comune di Aadorf ha riconosciuto che l'aggiudicazione mediante trattativa privata e senza pubblicazione per un software comunale era contraria al diritto sul mercato interno e sugli appalti pubblici.

Per quanto riguarda l'aggiudicazione di **concessioni**, vari Cantoni stanno per emanare una legge sull'utilizzo del sottosuolo. Con due raccomandazioni destinate ai Cantoni di San Gallo e Friburgo, la COMCO ha stabilito che le concessioni per l'uso del sottosuolo (concessioni per l'uso speciale) dovevano in linea di principio svolgersi su concorso secondo l'articolo 2 capoverso 7 LMI. Il bando di concorso deve contenere dati concreti concernenti le concessioni e la loro durata nonché i criteri d'idoneità e di aggiudicazione. Inoltre, la decisione di aggiudicazione deve essere presa sotto forma di decisione impugnabile. Il termine d'inoltro delle offerte dovrebbe essere fissato in funzione della complessità tecnica dell'attività interessata dalla concessione, ma essere in ogni caso di almeno 90 giorni.

Nel mese di febbraio 2015 la COMCO ha partecipato alla consultazione indetta dal Cantone del Vallese in merito a un avamprogetto di modifica della legge cantonale sull'utilizzazione delle forze idriche e della legge cantonale sulla società vallesana di elettricità. La modifica legislativa proposta utilizzava i futuri casi di riversione all'ente concedente allo scadere della concessione per rafforzare ulteriormente il controllo della forza idrica da parte delle collettività pubbliche vallesane. La COMCO ha ritenuto che le misure previste dalla revisione della legge comporterebbero distorsioni della concorrenza che possono essere evitate tramite una procedura non discriminatoria e trasparente. Il modo più appropriato per evitare questi problemi è di procedere a gare d'appalto pubbliche per l'aggiudicazione delle concessioni.

3.6 Indagini

Nel 2015 è stata effettuata un'importante perquisizione con l'apertura dell'inchiesta nei confronti delle imprese attive nel settore dei materiali edili e delle discariche nel Cantone di Berna. Altre cinque perquisizioni di minore entità sono state effettuate per casi di presunte violazioni dell'articolo 5 capoverso 4 LCart (imposizioni di prezzi e isolamenti territoriali).

In seguito al trasloco della Segreteria nei nuovi locali della Hallwylstrasse 4, l'infrastruttura utilizzata per gli interrogatori e l'analisi dei dati elettronici ha potuto essere migliorata.

Per concludere, alla fine del 2015 è stata pubblicata sul sito Internet della COMCO una nota informativa sugli strumenti investigativi interamente rielaborata.

3.7 Affari internazionali

UE: il 1° dicembre 2014 è entrato in vigore l'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) sulla cooperazione tra le autorità della concorrenza in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza. La sua attuazione è soddisfacente. L'Accordo ha permesso uno scambio di informazioni in varie procedure che in precedenza non era possibile a causa del segreto d'ufficio. È così stato applicato sia nelle procedure d'esame delle concentrazioni che in quelle legate alle limitazioni della concorrenza. Lo scambio di informazioni nel quadro di un'autodenuncia o di una conciliazione ha avuto luogo solo nei casi in cui le imprese che hanno fornito le informazioni vi abbiano espressamente acconsentito in forma scritta. In generale lo scambio di informazioni con la Commissione europea ha permesso di rendere più efficaci alcune procedure, ad esempio nel caso della concentrazione General Electric Company/Alstom Energy. Anche nel settore finanziario sono in corso diverse procedure parallele in cui trova applicazione l'Accordo.

OCSE: rappresentanti della COMCO e della Segreteria hanno partecipato ai due incontri annuali del Comitato della concorrenza dell'OCSE e in tale occasione, in collaborazione con la SECO, hanno redatto diversi contributi. Oltre ai due temi strategici «cooperazione internazionale» e «valutazione dell'attività e delle decisioni delle autorità in materia di concorrenza» è stato nuovamente discusso il tema «disruptive innovation» in base agli esempi Uber e Airbnb. In materia di cooperazione internazionale, i membri hanno abbozzato un modello OCSE di accordo di cooperazione bilaterale. D'altra parte, è stato elaborato un inventario esaustivo delle disposizioni già esistenti negli attuali accordi di cooperazione. L'inventario è stato pubblicato online e dovrà servire come fonte d'ispirazione per altri accordi di cooperazione tra Paesi.

ICN: la COMCO e la Segreteria seguono gli sviluppi presso l'ICN (International Competition Network). Il gruppo di lavoro «Merger» ha pubblicato nel 2015 una guida pratica sulla cooperazione internazionale in materia di attuazione dell'esame delle concentrazioni. Su questa base, la Segreteria ha modificato la sua «Merger Notification and Procedures Template». Nel settore dei cartelli, il sotto-gruppo 1 «Legal Framework» e il sotto-gruppo 2 «Cartel Enforcement» hanno tenuto diversi seminari. Nel 2015 il Cartel-Workshop è stato dedicato al tema «cooperazione e convergenza nel sanzionamento di cartelli internazionali». La conferenza annuale dell'ICN si è svolta a Sydney (Australia).

CNUCED: rappresentanti della COMCO e della Segreteria hanno preso parte alla «7th United Nations Conference to Review the UN Set on Competition Policy» svoltasi a Ginevra dal 6 al 10 luglio 2015. La conferenza si è occupata in particolare del rafforzamento delle istituzioni (*capacity building*) e del sostegno tecnico nel settore del diritto della concorrenza e della protezione dei consumatori.

3.8 Legislazione

3.8.1 Interventi parlamentari in seguito al fallimento della revisione della LCart

La revisione della LCart proposta dal Consiglio federale in base al rapporto di valutazione è definitivamente fallita dopo che nel giugno 2014 il Consiglio degli Stati ha mantenuto la sua decisione di rivedere la LCart mentre il Consiglio nazionale, in seconda lettura, nel settembre 2014 ha deciso di non entrare nel merito dell'oggetto. Sono pertanto stati presentati singoli interventi parlamentari volti a una revisione specifica di determinati punti della LCart, e in particolare:

- L'**iniziativa Hans Altherr** del 25 settembre 2014 «Prezzi all'importazione eccessivi. Abolizione dell'obbligo di acquisto in Svizzera» (14.449) intende introdurre nella LCart, sul modello del diritto dei cartelli germanico, una disposizione che consentirebbe di combattere gli abusi di dominio relativo del mercato. Le Commissioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno dato seguito all'iniziativa parlamentare e stanno attualmente elaborando un progetto di legge.
- La **mozione Gruppo socialista** del 24 settembre 2014 «Lotta contro la situazione dei prezzi elevati in Svizzera. Revisione alleggerita della legge federale sui cartelli» (14.3780) chiede al Consiglio federale di elaborare un progetto di revisione della LCart che si limiti a contrastare i prezzi troppo elevati in Svizzera, e di tralasciare le altre proposte di revisione (riforma istituzionale, regime di conformità, ecc.). La mozione non è ancora stata trattata dai Consigli.
- La **mozione Viola Amherd** del 26 settembre 2014 «Lieve revisione della legge federale sui cartelli» (14.3946) invita il Consiglio federale a elaborare un progetto contenente gli articoli non contestati della revisione della LCart respinta, in particolare l'introduzione di termini di trattazione, norme sull'informazione dell'opinione pubblica e criteri quali la sostenibilità economica e le dimensioni dell'impresa per l'imposizione di sanzioni. La mozione non è ancora stata trattata dai Consigli.
- La **mozione Hans Hess** del 18 giugno 2015 «Rendere più efficace il principio "Cassis de Dijon"» (15.3631) incarica il Consiglio federale di adottare misure affinché i produttori possano consentire espressamente per contratto ai rivenditori in Svizzera di effettuare lavori di installazione, manutenzione e in garanzia ecc. per i loro prodotti anche quando sono stati acquistati direttamente nello SEE. La mozione è stata accolta dal Consiglio degli Stati.

Da parte dell'Amministrazione, la responsabilità di seguire questi interventi è affidata alla SECO; la Segreteria della COMCO è coinvolta nei lavori.

3.8.2 Revisione totale del regolamento interno della COMCO (RI-COMCO)

Secondo l'articolo 20 LCart, la COMCO emana un regolamento interno che disciplina in particolare, in base alla legge, i dettagli organizzativi, segnatamente le sue competenze e quelle della Segreteria. Il vecchio regolamento del 1° luglio 1996 è stato riveduto parzialmente nel 2009 e totalmente nel 2015.

Dal punto di vista dei contenuti, la revisione era necessaria per introdurre due nuove Camere: l'articolo 19 LCart prevede infatti che la COMCO può strutturarsi in Camere dotate di competenze decisionali autonome, ma non precisa quali decisioni possono essere prese da queste Camere. Il nuovo RI-COMCO istituisce due nuove Camere per situazioni particolari. Queste due nuove Camere si differenziano notevolmente dalle tre che sono state abolite con la revisione del 2009, che erano suddivise per settori e mercati.

Camera per decisioni parziali: in una stessa procedura d'inchiesta può succedere che all'inizio alcune parti giungano a una conciliazione per porre fine il più rapidamente possibile alla loro pratica illecita e alla procedura mentre che altre neghino di avere commesso una violazione e attendano quindi accertamenti dettagliati da parte della Segreteria. In simili circostanze, la COMCO aveva finora preso una sola decisione, costringendo così il primo gruppo di parti ad attendere – a loro avviso inutilmente – mesi o anni prima che la procedura potesse concludersi. Il nuovo RI-COMCO prevede, in linea con l'esigenza di accorciare i tempi e nell'interesse di queste parti, la possibilità di emanare decisioni parziali, in modo da accelerare la procedura e da concluderla per gradi. L'introduzione di una Camera competente per questo tipo di casi dovrà permettere di evitare che la capacità decisionale della COMCO al momento della decisione finale concernente le altre parti sia rimessa in discussione per eventuali (o

presunti) motivi di riconsuazione (parzialità) dei suoi membri. La nuova Camera prende decisioni parziali nei confronti di alcune parti per quanto concerne la chiusura della procedura o l'approvazione della conciliazione, incluse le misure da adottare (ad es. sanzioni ed emolumenti). La decisione finale nei confronti delle altre parti resta di competenza della COMCO (nel suo insieme) alla fine dell'inchiesta.

Camera per le concentrazioni di imprese: l'istituzione di questa Camera si fonda sul fatto che le decisioni sulle operazioni di concentrazione devono spesso essere prese in tempi rapidi. L'esame preliminare di simili casi richiede un breve termine di un mese, ragione per cui risulta opportuno che una Camera decida se occorre avviare un esame approfondito o se l'operazione può essere realizzata anzitempo. Nella misura in cui è informata sulle decisioni di questa Camera, la COMCO si riserva tuttavia la competenza di chiedere che venga avviato un esame approfondito (*overrule*), indipendentemente dalla Camera. La COMCO può delegare alla Camera altri compiti se lo ritiene necessario per motivi di ordine pratico.

Oltre all'istituzione di queste due Camere, vanno menzionate le seguenti modifiche:

- **Nuova struttura:** la struttura del RI-COMCO si rifà ai regolamenti interni di altre autorità e si articola per singoli organi.
- **Funzione supplementare:** il RI-COMCO riveste una funzione particolare in quanto completa le disposizioni esistenti e in linea di principio contiene soltanto norme che vanno al di là di ciò che è regolato nella LCart. Ciò significa che questo regolamento non è sempre comprensibile se non viene rapportato alle corrispondenti disposizioni della LCart.
- Il regolamento contiene quindi disposizioni nuove o più dettagliate che si riferiscono alla prassi attuale, soprattutto in materia di decisioni tramite circolazione degli atti, firme, verbali e nomine di organi e di collaboratori della Segreteria.

La revisione totale del RI-COMCO è stata adottata dalla COMCO il 15 giugno 2015, è stata approvata dal Consiglio federale il 25 settembre 2015 ed è infine entrata in vigore il 1° novembre 2015.

4 Organizzazione e statistica

4.1 COMCO e Segreteria

Nel 2015 la COMCO ha tenuto 18 sedute plenarie di una giornata. Il numero di decisioni prese in merito a inchieste, concentrazioni secondo la LCart e in applicazione della legge sul mercato interno (LMI) è riportato nella statistica (cfr. 4.2).

Alla fine del 2015 è giunto a termine il mandato dei membri della COMCO per il periodo 2012-2015. I seguenti membri hanno lasciato la COMCO avendo raggiunto il limite massimo di durata previsto di 12 anni: **prof. dott.ssa Evelynne Clerc**, Università di Neuchâtel; **dott. Jürg Niklaus**, rappresentante dell'Unione svizzera dei contadini; **Thomas Pletscher**, rappresentante di economie svizzere e **dott. Johann Zürcher**, giudice presso il Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo e rappresentante delle organizzazioni di consumatori. Il **prof. dott. Stefan Bühler**, Università di San Gallo, ha rinunciato ad essere rieletto.

Con decisione del 25 novembre 2015, il Consiglio federale ha nominato i membri della COMCO per il **mandato 2016-2019**. Sono stati rinominati i seguenti sette membri: **prof. dott. Vincent Martenet**, presidente della COMCO, Università di Losanna (che lascerà la COMCO tra due anni, quando avrà raggiunto la durata massima del suo mandato); **prof. dott. Andreas Heinemann**, vicepresidente della COMCO, Università di Zurigo; **prof. dott. Winand Emons**, Università di Berna; **prof. dott. Andreas Kellerhals**, Università di Zurigo; **dott. Daniel Lam-**

part, rappresentante dell'Unione sindacale svizzera (raggiungerà la durata massima del mandato nel 2018); **prof. dott. Armin Schmutzler**, Università di Zurigo, nominato vicepresidente della COMCO; **Henrique Schneider**, rappresentante dell'Unione svizzera delle arti e mestieri. Il Consiglio federale ha eletto i seguenti subentranti:

Dott.ssa Pranvera Këllezi: la signora Këllezi ha conseguito una formazione in diritto svizzero ed europeo della concorrenza (Università di Ginevra e Collège d'Europe di Bruges). Ha al suo attivo un'esperienza pratica di dodici anni nel diritto della concorrenza (attività svolta presso uno studio legale).

Danièle Wüthrich-Meyer: la signora Wüthrich è un'avvocata. È giudice presso la Corte suprema del Cantone di Berna, che ha presieduto per un periodo di quattro anni. Dal 2010 ricopre la carica di vicepresidente del Tribunale di commercio. Vanno menzionate le sue precedenti attività presso il Tribunale penale economico e la sua presidenza della Commissione arbitrale federale dei diritti d'autore.

Florence Bettschart-Narbel: la signora Bettschart-Narbel è un'avvocata. Ha lavorato presso lo studio legale ginevrino Gautier, Vuille & Associés. Ha studiato all'Università di Losanna e per un anno all'Università di Basilea. Rappresenta la Fédération Romande des Consommateurs (FRC), dove dal 2008 è responsabile del settore Politica e Diritto. La signora Bettschart-Narbel è inoltre membro del Consiglio comunale (legislativo) della Città di Losanna.

Prof. dott. Rudolf Minsch: il signor Minsch è il rappresentante di economieuisse, quale capo economista e membro della direzione. A titolo accessorio è professore invitato presso la HTW di Coira e responsabile dello sviluppo continuo di SwissSim, un modello di simulazione economica, all'Università di San Gallo. Ha studiato economia politica all'Università di San Gallo e alla Boston University.

Martin Rufer: il signor Rufer rappresenta l'Unione svizzera dei contadini (USC), di cui dirige il dipartimento Produzione, Mercati ed Ecologia, ed è membro della direzione di questa associazione. È segretario dei Produttori svizzeri di bestiame bovino (PSBB), membro del consiglio di amministrazione di Proviande e presidente di AgroCleanTech AG nonché dell'associazione AgroCleanTech. Inoltre, è membro del gruppo di gestione della Confederazione per la legge sul cioccolato e della Commissione federale per la sicurezza alimentare. Ha studiato agronomia (specializzazione in economia agraria) al Politecnico federale di Zurigo.

Il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha deciso di prolungare il contratto del **dott. Rafael Corazza** quale direttore della Segreteria oltre l'età di pensionamento ordinaria, fino ad al massimo il mese di luglio 2018. Nei prossimi anni la COMCO dovrà prendere importanti decisioni e definire orientamenti fondamentali. Il prolungamento dei rapporti di lavoro con il dott. Rafael Corazza permette alla COMCO di affrontare i compiti che la attendono con l'organico consolidato.

Alla fine del 2015 la **Segreteria** occupava 76 (anno precedente: 75) collaboratori (a tempo pieno e a tempo parziale), con una quota di donne del 42 per cento (anno precedente: 45), corrispondenti a un totale di 66,7 equivalenti a tempo pieno (ETP, anno precedente: 65,25). Il personale è stato ripartito come segue: 55 collaboratori scientifici (incl. la direzione, pari a 49,2 ETP; anno precedente: 48,8); 8 stagisti scientifici, pari a 8 ETP (anno precedente 6); 13 collaboratori delle risorse umane e della logistica, pari a 9,5 ETP (anno precedente: 10,5).

Nel mese di giugno 2015 la Segreteria ha traslocato a Berna dalla Monbijoustrasse 43 alla Hallwylstrasse 4.

4.2 Statistica

	2014	2015
Inchieste		
Eseguite nel corso dell'anno	21	30
riprese dall'anno precedente	19	15
avviate ex-novo	2	6
nuove inchieste nell'ambito di un'inchiesta suddivisa in diverse inchieste	0	9
Decisioni finali	6	7
di cui conciliazioni	4	3
di cui ordini delle autorità	0	2
di cui sanzioni secondo l'49a cpv. 1 LCart	2	6
di cui decisioni parziali	0	1
Decisioni indicentali	7	7
Altre decisioni (pubblicazione, costi, visione degli atti, ecc.)	10	1
Misure cautelari	1	0
Procedure sanzionatorie secondo gli art. art. 50 e segg. LCart	0	0
Inchieste preliminari		
Eseguite nel corso dell'anno	20	18
Riprese dall'anno precedente	16	14
Avviate ex-novo	4	4
Inchieste chiuse	11	7
di cui con apertura di un'inchiesta	1	1
di cui con adeguamento del comportamento	8	2
di cui senza seguito	2	4
Altre attività		
Annunci secondo l'art. 49a cpv. 3 lett. a LCart	2	2
Consulenze	27	17
Osservazioni del mercato concluse	61	33
Domande LTras	13	23
Altre richieste evase	594	685
Concentrazioni		
Annunci	30	29
Nessuna obiezione dopo l'esame preliminare	35	26
Esami	1	3
Decisioni della COMCO	0	0
dopo l'esame preliminare	0	0
dopo l'esame	0	0
Esecuzione anticipata	0	0
Procedure di ricorso		
Procedure di ricorso totali dinanzi al TAF e al TF	25	24
Sentenze del Tribunale amministrativo federale (TAF)	7	3
vinte dall'autorità della concorrenza	3	2
vinte solo in parte	1	0
Sentenze del Tribunale federale (TF)	0	2
vinte dall'autorità della concorrenza	0	2
vinte solo in parte	0	0
Pendenti alla fine dell'anno (dinanzi al TAF o al TF)	21	22

Pareri, raccomandazioni, preavvisi, ecc.		
Pareri (art. 15 LCart)	1	0
Raccomandazioni (art. 45 LCart)	0	0
Pareri (art. 47 LCart, 5 cpv. 4 LSPr o 11a LTC)	2	0
Monitoraggi	6	0
Comunicazioni (art. 6 LCart)	0	1
Preavvisi (art. 46 cpv. 1 LCart)	254	281
Consultazioni (art. 46 cpv. 2 LCart)	5	8
LMI		
Raccomandazioni / indagini (art. 8 LMI)	3	2
Perizie (art. 10 cpv. 1 LMI)	1	1
Consulenze (Segreteria)	36	45
Ricorsi (art. 9 cpv. 2 ^{bis} LMI)	5	1

La statistica e il confronto con i dati del 2014 permettono di giungere alle seguenti conclusioni:

- Il numero delle inchieste condotte è notevolmente aumentato in seguito alla suddivisione dell'inchiesta relativa agli accordi sugli appalti nel Cantone dei Grigioni in dieci diverse inchieste (cfr. sopra, p. 7). Nel 2015 è stato pronunciato un numero di sanzioni superiore rispetto all'anno precedente. La metà delle inchieste si sono concluse con una conciliazione.
- Nella rubrica «altre attività» il numero di consulenze e osservazioni del mercato è diminuito di circa la metà. Il numero delle «altre richieste evase», fra cui rientrano numerose richieste di cittadini, è di nuovo aumentato a quasi 700.
- Il numero di concentrazioni annunciate è praticamente uguale a quello del 2014. D'altra parte, la COMCO ha proceduto a tre esami approfonditi, al termine dei quali non sono stati imposti né oneri né condizioni alle imprese interessate poiché i requisiti legali (legati alla soppressione della concorrenza) non erano adempiuti.
- Il numero di ricorsi dinanzi al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale è tuttora elevato. Il Tribunale amministrativo federale ha pronunciato una sentenza in tre casi (Swisscom ADSL, BMW e articoli sportivi da montagna), ma le sue tre decisioni sono state impugnate dinanzi al Tribunale federale. Di conseguenza, alla fine del 2015 sono pendenti presso il Tribunale federale 22 procedure di ricorso, quasi lo stesso numero registrato alla fine del 2014.
- Nel 2015 sono di nuovo state emanate numerose prese di posizione nel quadro della procedura legislativa (consultazioni degli uffici ed esterne). Ciò dimostra l'importanza dell'attività di *advocacy* delle autorità della concorrenza, come descritto nel rapporto annuale 2014.
- Nell'ambito della legge sul mercato interno, le attività delle autorità della concorrenza seguono il loro corso come negli anni precedenti. Se da un lato il numero di ricorsi è diminuito, dall'altro la Segreteria ha emesso nel 2015 un maggior numero di consulenze.

5 10 anni di perquisizioni

5.1 Perquisizioni effettuate

Il 14 febbraio 2006 la Segreteria della COMCO ha effettuato la sua prima perquisizione allo scopo di trovare prove dell'esistenza di un cartello nel settore del trasporto aereo di merci. La procedura era stata aperta in seguito a un'autodenuncia. Sono così stati messi alla prova i due nuovi strumenti della LCart che era stata da poco riveduta (revisione del 2003; in vigore dal 1° aprile 2004 con periodo transitorio fino al 31 marzo 2005): le perquisizioni e il programma d'immunità. Il traguardo dei 10 anni offre ora l'occasione per stilare un bilancio e per guardare al futuro.

Le prime perquisizioni sono state condotte dal Centro di competenza «perquisizioni», appositamente istituito a tale scopo e composto da collaboratori della Segreteria della COMCO precedentemente formati da esperti nazionali e stranieri per svolgere questo compito. Per poter attuare queste misure coercitive, il Centro di competenza ha elaborato le linee direttive e ha redatto i documenti necessari. Nell'aprile del 2005 è quindi stata pubblicata sul sito Internet della COMCO la prima nota informativa concernente lo svolgimento delle perquisizioni.

Da allora la Segreteria ha effettuato numerose perquisizioni e la sua prassi si è costantemente sviluppata a partire da una base solida, come risulta dall'elenco seguente:

Anno	Caso	N. luoghi	Osservazioni	Cantoni
2006	Trasporto aereo di merci	3	Prime perquisizioni	ZH
2007	Ferramenti da costruzione	4		ZH/SG/BE
2007	Spedizione	8	Conferma del TAF e del TF	ZH/BS/SZ
2008	Installatori elettrici	7	Primo <i>whistleblower</i>	BE
2008	Gestione idrica	1		SZ
2009	Costruzione stradale e del genio civile ZH/AG	10	Conferma del TAF	ZH/AG
2010	Articoli da montagna	1	Primo caso di art. 5 cpv. 4 LCart	VD
2010	Nikon	1		ZH
2011	Grossisti di impianti sanitari	7	Primi interrogatori / confermati dal TAF	BE/ZH/VS/VD
2012	Jura	1		SO
2012	Costruzione Bassa Engadina	12	Prime perquisizioni	GR/ZG
2012	Steinway & Sons	3		ZH/BE/TI
2013	Pulizia di gallerie	5	Prima perquisizione precedente l'aggiudicazione	OW/AG/ZH/TG/LU
2013	Costruzione San Gallo	6		SG/GR/ZH
2013	Costruzione Grigioni	10	Prima scansione / confermato dal TAF	SG/GR/ZH
2013	Strumenti a corda	1		AG
2013	Costruzione San Gallo 2	3		SG/SZ
2014	Leasing automobilistico	8		ZH/AG/BE
2015	Imprese attive nel settore dei materiali edili e delle discariche BE	7		BE
2015	Impresa X	1		ZH
2015	Impresa Y	1	Solo i dati elettronici	SG
2015	Impresa Z	1	Solo i dati elettronici	LU
2015	Impresa Y	1	Prima volta che una seconda perquisizione è effettuata presso la stessa impresa	SG
2015	Husqvarna	1		AG

La Segreteria ha perquisito più di 100 sedi nel corso di 24 azioni. Il Tribunale penale federale (TPF) ha confermato tutte le modalità utilizzate dalla Segreteria nelle uniche quattro procedure di levata dei sigilli che ha dovuto eseguire. Nel caso «Panalpina» la decisione del TPF è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale, che ha confermato la prassi della Segreteria.

Le perquisizioni non solo sono state effettuate in modo corretto dal punto di vista formale, ma hanno anche permesso di trovare prove essenziali praticamente in tutte le procedure e/o di indurre delle autodenunce. Ne è un esempio eloquente il caso delle installazioni elettriche di Berna, che è scaturito da una denuncia e che ha indotto durante le perquisizioni le autodenunce di tre imprese coinvolte (DPC 2009/3, 196 segg.). Tutte le altre parti si sono a loro volta autodenunciate nei giorni successivi alle perquisizioni. Un esempio più recente è costituito dalla decisione passata in giudicato concernente la pulizia di gallerie (DPC 2015/2, 193 segg.): nei considerandi sono citate numerose prove acquisite durante la perquisizione e che sono risultate determinanti per dimostrare il comportamento anticoncorrenziale (cfr. in particolare n. marg. 87 segg. e 119 segg.). Anche in questo caso l'autodenuncia è avvenuta durante la perquisizione.

Dopo dieci anni di pratica, il bilancio delle perquisizioni è dunque positivo. Questo strumento costituisce una misura efficace nelle inchieste volte ad accertare presunte violazioni del diritto dei cartelli. Tuttavia, si tratta di una misura che non deve essere presa alla leggera. Innanzitutto, una perquisizione rappresenta un'importante ingerenza nei diritti relativi alla libertà delle persone o delle imprese interessate. Durante una perquisizione il funzionamento dell'impresa può essere seriamente compromesso. Inoltre, questa misura coercitiva comporta un onere considerevole per l'autorità. Azioni imponenti effettuate contemporaneamente presso diverse imprese mobilitano spesso tutto il personale della Segreteria. A ciò si aggiungono i numerosi agenti di polizia e gli specialisti informatici (soprattutto della Polizia giudiziaria federale) che sostengono la Segreteria nel quadro dell'assistenza amministrativa e che contribuiscono così in modo decisivo a un'esecuzione efficace delle perquisizioni.

5.2 Importanti sviluppi

La prassi della Segreteria in materia di perquisizioni è in continua evoluzione. Alcuni temi importanti sono riassunti qui di seguito:

Sospetto fondato: le prime perquisizioni sono state condotte in base a informazioni dettagliate e concrete fornite da persone appartenenti al cartello stesso che si sono autodenunciate. Successivamente hanno potuto essere effettuate diverse perquisizioni grazie a informazioni provenienti da autori di denunce esterni al cartello (*whistleblower*). Per proteggere questi ultimi era indispensabile che il Tribunale penale federale (TPF) accettasse di non divulgare la loro identità (decisione BE.2009.21 del 14 gennaio 2010, consid. 3.2.f.). Infine, le perquisizioni nel caso dei «grossisti di impianti sanitari» sono state effettuate in seguito a denunce di clienti, unite alle inchieste della Segreteria. Secondo quanto stabilito dal TPF la concretezza di tali annunci poteva non essere paragonabile a quella di un'autodenuncia, ma l'importante era che fossero sufficientemente concreti e che la loro plausibilità potesse essere verificata una prima volta dalla Segreteria in base alle sue osservazioni (decisione BE.2012.4. dell'11 luglio 2012, consid.3.2.f.).

Segreto professionale degli avvocati: una delle questioni più controverse nel settore delle perquisizioni riguarda la protezione della corrispondenza degli avvocati. Fino al 30 aprile 2013 la corrispondenza degli avvocati era protetta contro le perquisizioni e i sequestri solo quando si trovava in possesso dell'avvocato (le autorità della concorrenza avevano già allentato la loro prassi quando il nuovo Codice di procedura penale è entrato in vigore, il 1° gennaio 2011). Dal 1° maggio 2013 l'articolo 46 capoverso 3 DPA vieta di sequestrare gli oggetti e i documenti

inerenti ai contratti tra una persona e il proprio avvocato, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal momento in cui sono stati creati. Rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione i documenti (1) inerenti ai contatti con un avvocato autorizzato a rappresentare il proprio cliente davanti ai tribunali svizzeri in virtù della LLCA (gli avvocati aziendali non soddisfano questo requisito) e (2) che sono stati redatti nel quadro di un mandato professionale.

Levata dei sigilli: la Segreteria ha sviluppato soluzioni pragmatiche volte a trattare la levata dei sigilli posti su documenti protetti dal segreto professionale degli avvocati. Una di queste consiste nell'esaminare i documenti nel quadro di un pre-smistamento effettuato dal personale della Segreteria che non fa parte del team incaricato del dossier.

Interrogatori: nel 2011, in relazione al caso «grossisti di impianti sanitari», la Segreteria ha proceduto all'inizio dell'inchiesta non solo a perquisizioni, ma anche a interrogatori di parti e testimoni. Questa nuova prassi tende a consolidarsi.

Scansione: all'inizio delle sue perquisizioni, la Segreteria generalmente sequestrava i documenti originali, dando all'impresa interessata la possibilità di recarsi in seguito a copiarli presso i suoi locali. Con il tempo la Segreteria ha accettato di copiare sul posto i documenti da richiedere purché questa operazione non ostacolasse lo svolgimento della perquisizione. Oggi la Segreteria dispone di scanner efficaci che le permettono di scansionare la maggior parte dei documenti sul posto e di lasciare all'impresa l'originale.

5.3 Nuova nota informativa

Con l'esecuzione degli interrogatori insieme alla perquisizione, l'attività del Centro di competenza «perquisizioni» si è ulteriormente estesa, ragione per cui questo organo si chiama oggi **Centro di competenza «indagini»**. In seguito a questa estensione e ai numerosi sviluppi descritti sopra, la nota informativa concernente lo svolgimento delle perquisizioni è stata completamente riveduta e rinominata **nota informativa «Strumenti investigativi»**. Dall'inizio del 2016 questo documento è disponibile sul sito Internet della COMCO.